

3. Una riflessione sulla violenza di genere

«Un passo davanti». Vulnerabilità, violenza di genere, responsabilità e conquiste

Gabriele Fattori

Abstract – The truth is that too often it was the law that was responsible if not the moral instigator of much of the gender violence. Everywhere in the world, violence against women is fed by the stereotypes which, generation after generation, perpetuate the idea that a woman should stay ‘a step behind a man’. Incredibly, and in Italy perhaps more than any other place, legislators and judges have been accomplices of those stereotypes. Norms and sentences have justified the culture of female subordination and at times seconded violence against ‘disobedient’ women. In 2006 the first set of data published by ISTAT on gender violence in Italy was a real shock for the country. Millions of women had suffered physical or sexual violence. No-one, in the third millennium, could ever have imagined it. That investigation was also a point of no return for the Italian law. Before then the law was co-responsible for a cultural and educative model which instead of fighting against gender crimes, covered them or minimized them. A new collective consciousness of the phenomenon and the example of International and European rights, in short time, led to the Italian legislation making significant breakthroughs in the prevention and repression of violence against women.

1. Antefatto

Cerignola, 28 ottobre 2019. È l’ultimo giorno di vita di Giuseppina Pantone. In realtà Giuseppina Pantone viene uccisa due settimane prima, nel casolare domestico. A spararle addosso è il marito. Solo che il proiettile esploso contro di lei non la uccide subito. Giuseppina Pantone resta in agonia ancora un paio di settimane. Poi muore.

Si pubblica qui il testo originale della Prolusione con cui, il 10 marzo 2020, si sarebbe dovuto aprire il XXI anno accademico dell’Università degli Studi di Foggia. Le celebrazioni sono state rinviate in seguito alle disposizioni governative per il contenimento del contagio da COVID-19. La Prolusione, affidata a Gabriele Fattori dal Magnifico Rettore dell’Università di Foggia, prof. Pierpaolo Limone, è stata pensata e scritta per l’esposizione orale e così si spiegano molte delle scelte stilistiche e terminologiche del testo. Le note in calce sono state inserite ai soli fini della pubblicazione e forniscono al lettore soltanto i riferimenti delle fonti giuridiche e delle citazioni dottrinali richiamate nel corpo del testo.

Cerignola, due settimane prima. Nello stesso casolare di campagna, Luminita Brocan provava a difendere Giuseppina Pantone dalla furia del coniuge. Così l'uomo sparava anche a lei. In questo caso il proiettile deve aver colpito parti vitali risparmiando a Luminita l'agonia toccata in sorte a Giuseppina. Luminita spirava il giorno stesso, il 13 novembre 2019.

Orta Nova, 28 ottobre 2019. Filomena Bruno viene uccisa, accoltellata dal compagno della figlia. L'uomo non accettava la fine della sua storia. Era ossessionato soprattutto dall'idea che a porvi fine fosse stata una decisione della fidanzata. E dalla convinzione che Filomena fosse la causa di quella decisione e di tutti i suoi problemi. Allora deve essersi detto: «Perché non eliminare la causa?».

Orta Nova, 11-12 ottobre 2019. Questa volta si tratta di una triplice esecuzione. Teresa Santolupo viene uccisa dal marito. Poi tocca alle due figlie, di 18 e 12 anni, Valentina e Miriana Curcelli. L'uomo è un agente di polizia penitenziaria, l'arma del delitto è la pistola d'ordinanza.

San Severo, 11 luglio 2019. Roberta Perillo è uccisa dal fidanzato, reo confesso. Viene ritrovata senza vita nella vasca da bagno ricolma d'acqua fredda della sua abitazione. Quanto alle cause del decesso, in un primo momento si parla di annegamento, con ulteriori verifiche, di strangolamento. Sappiamo che proprio quell'11 luglio, dopo soli due mesi, Roberta si era convinta a chiudere la sua relazione con quell'uomo di cinque anni più grande di lei.

Lo abbiamo già detto: per numero di femminicidi, il 2019 è stato l'anno nero della provincia di Foggia: sette. Non ve n'erano mai stati tanti, ma non erano mancati neppure negli anni precedenti. Tra questi voglio ricordarne solo altri due.

Il primo perché ha colpito direttamente la nostra Università. L'omicidio di Federica Ventura è infatti l'omicidio di una studentessa di questo Ateneo, dove Federica si era laureata in Lettere divenendo poi un'educatrice. L'uccisione di Federica avviene per mano del marito, il 16 febbraio 2018, a Troia: accoltellamento. A Federica vengono inferti almeno sette fendenti. Secondo alcune ricostruzioni, all'origine della crisi del rapporto coniugale c'era l'emancipazione culturale di Federica. Ma tu guarda: c'era l'emancipazione culturale di lei, non la mentalità primitiva di lui. Ricostruzioni suggestive.

L'ultimo femminicidio che vorrei ricordare risale ai primi anni Duemila. Giovanna Traiano viene uccisa, ancora una volta dal marito, freddata a colpi di pistola davanti alla chiesa della Beata Maria Vergine. Il movente

è tragicamente scontato. Ancora una volta, l'uomo non si rassegnava al fatto che la donna, esasperata da soprusi fisici e morali, avesse chiesto la separazione. Quando Giovanna muore, il 21 febbraio 2003, il figlio Alfredo ha 4 anni. Ho voluto ricordare l'omicidio di Giovanna perché oggi Alfredo è presente in sala e tra qualche ora prenderà parte alla tavola rotonda dedicata alla violenza di genere con la quale, simbolicamente, si concludono le celebrazioni di apertura del XXI anno accademico dell'Ateneo foggiano. Quindi questa mattina va a lui il nostro affetto e andrà a lui, questo pomeriggio, tutta la nostra attenzione.

La macabra cronistoria dei femminicidi in provincia di Capitanata è la rappresentazione a livello locale di ciò che avviene su scala globale. Tanto sul piano microscopico quanto su quello macroscopico il fenomeno dei femminicidi ci presenta un ampio spettro di mariti-carnefici, padri-carnefici, fidanzati-carnefici. Per la narrazione pubblica sono folli d'amore, malati d'amore, spinti a uccidere dal troppo amore e così via. In altre parole, varianti degenerate dell'amore, ma pur sempre amore. Insomma, carnefici sì, ma carnefici innamorati. Così le donne vittime di femminicidi non sono vittime di uomini, ma come spesso leggiamo di «amori criminali», non sono state uccise da uomini ma da «raptus di gelosia». La pericolosa ambiguità di questa subdola narrazione negazionista risiede nella benevolenza con la quale giudica la natura passionale del movente, relativizza la gravità della condotta e massimizza, invece, la responsabilità della donna che potrebbe averla provocata. Anche solo per essere stata un passo avanti rispetto al paradigma culturale che storicamente l'ha considerata, preferita o pretesa subalterna all'uomo, moglie devota e madre prolifica, o come si dice, «un passo indietro». Le stesse ambiguità e i medesimi stereotipi culturali sono stati perpetuati nelle legislazioni con responsabilità ormai storicamente evidenti delle istituzioni politiche, giudiziarie, accademiche, religiose, nessuna esclusa. Tuttavia, sia pure tardivi e non ancora sufficienti, sarebbe difficile dissimulare oggi i meriti delle medesime istituzioni politiche, giudiziarie, accademiche, religiose in termini di conquiste culturali, nella lotta agli stereotipi, e giuridiche, nella lotta ai crimini di genere. È ora auspicabile che tali acquisizioni divengano un patrimonio culturale condiviso. Giuseppina, Luminita, Filomena, Teresa, Valentina, Miriana, Federica, Giovanna: il catalogo è questo. Ma dev'essere chiaro una volta per tutte: è un catalogo di morti e non un catalogo di amori. La violenza di genere, questo moderno olocausto femminile, va raccontata e condannata per il male atroce e banale che è sempre stata, e nient'altro. Nient'altro che un'espressione di quell'odio che proprio la ministra Luciana Lamorgese

ha recentemente denunciato come l'«emergenza culturale e civile» che «mette in discussione le ragioni stesse del nostro stare insieme» e che ha già prodotto una «progressiva assuefazione» e «un esito esiziale: l'indifferenza»¹.

2. Le scienze umane e statistiche. Definizioni, dati, tendenze

Violenza di genere. Violenza contro le donne. Femminicidio.

Differenze e analogie tra questi fenomeni criminali ci interessano sotto un duplice punto di vista. Prima il punto di vista delle scienze umane e sociali che descrive e interpreta, e che possiamo considerare come presupposto. Poi il punto di vista conseguente del diritto, che recepisce gli apporti scientifici e opera una ridefinizione normativa dei fenomeni in relazione al bene giuridico che intende difendere.

Ora consideriamo il punto di vista delle scienze umane e sociali.

Cominciamo dicendo che violenza contro le donne non è solo femminicidio, violenza di genere non è solo violenza contro il genere femminile e violenza contro le donne non è sempre violenza di genere.

Scienze sociali e statistiche registrano molte forme di violenza contro le donne. Il femminicidio, cioè l'omicidio della donna «in quanto donna»², è l'esito estremo della violenza contro le donne e, secondo le ultime rilevazioni, la tendenza più preoccupante del fenomeno. Diverse manifestazioni di violenza contro le donne sono, negli esiti, tutte meno gravi del femminicidio, ma non per questo meno degradanti o umilianti per la dignità e la libertà delle donne. Oltre al femminicidio si verificano violenze fisiche non letali di varia entità e natura, una vasta casistica di violenze a specifica connotazione sessuale, violenze psicologiche e morali, violenze sul luogo di lavoro, espressioni di violenza economica.

Violenza di genere non sempre significa violenza contro una donna. In senso stretto e proprio, la sociologia descrive la violenza di genere come una «modalità di relazione sociale tra uomo e donna nella quale uno dei due attori sociali – alternativamente l'uomo o la donna – non viene riconosciuto come persona e viene perseguitato in una situazione di asim-

¹ Ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, *Non si può essere indifferenti. L'odio è un'emergenza*, intervista a «La Repubblica», 5 febbraio 2020.

² J. Radford - D.E.H. Russell, *Femicide: The Politics of Women Killing*, New York, Twayne, 1992.

metria totale di forze e di risorse» fino all'«annullamento del soggetto che assume lo status di vittima»³. Non c'è dubbio che nell'ambito della violenza di genere debbano considerarsi le violenze contro tutti i generi, quindi anche contro il genere maschile. Inoltre oggi è impossibile non tenere conto del contributo della prospettiva LGBTQ che riconsidera la violenza di genere nelle intersezioni tra violenza, genere, sessualità riposizionandola così all'interno di un orizzonte fenomenologico più complesso che trascende lo schematismo maschile/femminile⁴.

Tuttavia, non c'è statistica, non c'è casistica più e meno recente in cui le donne non appaiano vittime designate della violenza di genere. Perfino nello *stalking* – gli atti persecutori menzionati dall'art. 612 *bis* c.p. in astratto perpetrabili tanto da uomini quanto da donne – nell'85% dei casi gli autori risultano uomini. Così non è difficile immaginare perché nelle altre manifestazioni di violenza di genere la percentuale delle donne-vittima cresca fin quasi a sfiorare la totalità delle vittime.

Si comprende dunque perché in ambito criminologico proprio la donna e non l'uomo sia individuata come uno specifico tipo vittimologico. E perché in psicologia venga coniugata al femminile la nozione di violenza psicologica intra-coniugale come «attacco diretto contro la fiducia in sé e l'autostima di una persona» che si esplica in «critiche costanti, il ridicolizzare, le continue accuse di infedeltà, l'incapacità di tollerare il disaccordo, il minare l'autorità materna davanti ai figli, il controllo continuo dei movimenti e la pretesa che la partner renda conto del suo tempo, l'umiliarla in pubblico o davanti ai figli»⁵.

Infine: violenza contro le donne non vuol dire per forza violenza di genere poiché non in tutte le violenze dirette contro donne «il genere femminile della vittima è causa essenziale e movente del crimine stesso»⁶.

Fatte le differenze tra crimini di genere, passiamo alle analogie.

³ S. Greco, *La violenza sottile*, Roma, Osservatorio Lines 2008, 27 maggio 2008.

⁴ Consiglio d'Europa, *Gender Equality Strategy 2018-2023*, 2018; Consiglio d'Europa, *Gender Equality Glossary*, 2016; UNHCR, *Linee guida in materia di protezione internazionale n. 9. Domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sull'orientamento sessuale e/o l'identità di genere*, 2012; Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento pari opportunità, *Linee guida per un'informazione rispettosa delle persone LGBT*, 2013.

⁵ E. Aldarondo - F. Mederos, *Men Who Batter: Intervention and Prevention Strategies in a Diverse Society*, New York, Civic research Institute, 2002.

⁶ Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, *Relazione finale*, 6 febbraio 2018, p. 49.

Studi scientifici e statistici identificano nelle violenze di genere almeno tre caratteri comuni e distintivi: il carattere transculturale, intergenerazionale e strutturale.

La violenza di genere è transculturale perché non riguarda soltanto, né principalmente, una o alcune aree geografiche determinate: anzi il fenomeno risulta trasversale a culture e religioni anche molto diverse tra loro e talvolta perfino più grave in Paesi il cui modello educativo e relazionale uomo-donna è tradizionalmente considerato molto avanzato. Ad esempio: secondo i dati processati dal Ministero degli Interni, in Italia «si evidenzia un tasso di omicidi di donne che è più basso di quello di tutti i Paesi avanzati». Il valore è

«pari a meno della metà di quello medio di Europa e America del Nord. Gli Stati Uniti presentano un valore 4 volte quello italiano, insieme a Paesi come Lettonia, Estonia, Lituania; il Canada, la Finlandia e la Germania presentano un valore doppio; Grecia Spagna e Portogallo un valore simile all'Italia»⁷.

La violenza di genere è intergenerazionale perché i figli che assistono alla violenza del padre nei confronti della madre o che l'hanno subita hanno una probabilità maggiore di essere autori di violenza nei confronti delle proprie compagne e le figlie di esserne vittime. I dati illustrano chiaramente che così i maschi imparano a praticare la violenza, e le femmine, troppo spesso, a tollerarla.

La violenza di genere è strutturale, cioè fortemente radicata in quanto «si combina con la diffusione di stereotipi di genere» e un fenomeno ancora «in gran parte sommerso»⁸.

Infine, per renderci conto delle dimensioni e delle tendenze del fenomeno, possiamo guardare al rapporto EURES 2019 che ha pubblicato i dati della violenza di genere nel 2018. Sono stati 142 i femminicidi censiti nel 2018, uno in più dell'anno precedente e, in assoluto, il valore più alto mai registrato in Italia. Ad aumentare nel 2018 sono soprattutto i femminicidi in ambito familiare/affettivo: da 112 a 119. In quest'ambito si consuma l'85,1% degli eventi con vittime femminili e le percentuali più alte di femminicidi avvengono proprio dentro la coppia. Nel 75% dei casi si tratta di coppie unite di coniugi o conviventi. Nel 24% dei casi gli autori sono *ex partner*. Tra le vittime di femminicidio, aumenta il numero di donne anziane, mentre si attesta al 24% la percentuale di

⁷ *Ibidem*.

⁸ *Ibidem*, p. 30.

donne straniere. Nel 28% dei casi noti i femminicidi sono stati preceduti da maltrattamenti: violenze fisiche, *stalking*, minacce. Si conferma al nord la percentuale più alta di donne uccise (pari al 45%) e al centro la più bassa (pari al 18,3%), si attesta al 35,2% nel meridione Secondo l'EURES

«il principale movente dei femminicidi familiari risulta quello della gelosia e del possesso (impropriamente definito 'passionale'), riscontrato nel 32,8% dei casi; seguono con ampi scarti, le liti e i dissapori (16%) e il disagio della vittima (15,1%)».

Restano le armi da fuoco il principale strumento di morte. Negli ultimi cinque anni risultano in costante aumento le violenze sessuali denunciate, 4886 nel 2018, di cui 1132 a danno di minorenni.

La banca dati EURES conferma tendenze già individuate nella *Relazione finale 2018* della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla violenza di genere: calano le forme meno gravi della violenza, ma non la violenza nelle sue forme più gravi (stupri, tentati stupri, femminicidi). Aumenta la gravità delle violenze subite, ad esempio aumentano le violenze che procurano lesioni e ferite. Raddoppia il numero di donne che hanno temuto per la propria vita. Anche le violenze da parte dei non *partner* sono più gravi. In sostanza: sebbene la violenza nel complesso diminuisca, l'intensità e le forme più gravi della violenza crescono o non diminuiscono.

3. Il diritto. Le responsabilità

«Dottore ma io non sapevo che non si potesse picchiare la propria moglie!». Un italiano «di media età e cultura» accusato di maltrattamenti gravi alla compagna rispondeva così al pubblico ministero che lo stava interrogando in carcere. Era il 1992. «Quel maschio», ammette il magistrato, «era figlio della nostra storia»⁹. Forse dovremmo aggiungere 'figlio legittimo', perché a lungo anche le nostre leggi sono state genitrici e complici di quel maschio. Tra le concause delle violenze contro le donne, siano esse domestiche, frutto di prossimità lavorativa o provenienti da un estraneo è impossibile non riconoscere, ora come allora, l'idea della sovraordinazione dell'uomo alla donna nei rapporti endo- ed extra-familiari. La matrice discriminatoria della violenza di genere è stata ed è rimasta a lungo non soltanto coperta, ma legittimata dal diritto, in altre parole istituzionalizzata. Vediamo perché.

⁹ F. Roia, *Crimini contro le donne. Politiche, leggi, buone pratiche*, Milano, Franco Angeli, 2017.

Non bisogna certo andare troppo indietro nel tempo. Prendiamo ad esempio il Codice civile del 1942 cioè, al netto delle riforme, il Codice ancora vigente. Il diritto di famiglia del Codice civile italiano del 1942 si presenta nel suo insieme in stretta continuità con la legislazione del 1865 a partire dai principi della *potestà maritale* e della *patria potestà*. Quanto alla potestà maritale, il codice precostituzionale decretava il marito «*capo della famiglia*» (art. 144); perentoriamente *obbligava* la moglie «ad accompagnarlo dovunque» egli credesse «opportuno di fissare la *sua* residenza»; stabiliva che fosse lei ad assumere il cognome e a «seguire la condizione civile di lui». La giurisprudenza poi radicalizzava la subalternità della moglie al marito. I giudici dell'epoca attribuivano al marito il potere di definire il tenore della vita coniugale, di decidere in ultima istanza sulle controversie familiari, di controllare la corrispondenza della moglie, di vietarle la frequentazione di persone a lui sgradite, di stabilire se il lavoro della moglie fosse o non fosse conciliabile con la dedizione alla famiglia da lei attesa e dovuta. Anche la separazione, nei casi tassativi dell'art. 151 c.c., rispecchiava l'impostazione discriminatoria del rapporto coniugale. «L'azione di separazione», ammessa per infedeltà della moglie, non era ammessa «per l'adulterio del marito» se non quando costituiva «un'ingiuria grave alla moglie». Se nel rapporto personale il marito beneficiava di una posizione di indubbia superiorità, sotto il profilo patrimoniale ricadevano paternalisticamente su di lui, secondo la distinzione dei ruoli allora accettata, il dovere «di proteggere la moglie», di «tenerla presso di sé» e di «sommistrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita». Quanto invece al potere genitoriale nei confronti dei figli, vigeva la patria potestà proprio in quanto potere riconosciuto soltanto al *pater familias*, e solo in via eccezionale alla madre dopo la morte o in caso di lontananza o impedimento del marito¹⁰.

Certamente i principi costituzionali del 1948 hanno avviato una transizione, ancora in corso, che ha indotto il superamento del modello culturale, educativo e giuridico patriarcale e discriminatorio che marginalizzava la donna in famiglia e nella società. Tuttavia per molto tempo ancora legislazione e giurisprudenza hanno perpetuato questo stesso modello anche all'interno del nuovo quadro costituzionale. Vediamo come attraverso dieci esempi emblematici.

¹⁰ G. Fattori, *Matrimonio civile 1. Evoluzione*, in «Diritto online», Istituto della Enciclopedia italiana Treccani, 2018.

Esempio n. 1: ancora nel 1961, la Corte costituzionale difendeva l'art. 559 c.p. che prevedeva come reato soltanto l'adulterio della moglie e non anche quello del marito¹¹:

«Che la moglie conceda i suoi amplessi ad un estraneo è apparso al legislatore ... offesa più grave che non quella derivante dalla isolata infedeltà del marito ... Trattasi della constatazione di un fatto della vita sociale, di un dato della esperienza comune ... Da solo esso è idoneo a costituire quella diversità di situazione che esclude ogni carattere arbitrario e illegittimo nella disparità di trattamento ... Il Legislatore ha evidentemente ritenuto di avvertire una diversa e maggiore entità della illecita condotta della moglie ... L'azione disgregatrice che sulla intera famiglia e sulla sua coesione morale cagiona la sminuita reputazione nell'ambito sociale ... il turbamento psichico ... che ... il pensiero della madre tra le braccia di un estraneo determina nei giovani figli ... non ultimo il pericolo della introduzione nella famiglia di prole non appartenente al marito, e che a lui viene, tuttavia, attribuita per presunzione di legge».

Ci vollero ancora cinque anni, e arriviamo dunque al 1968, perché la Corte costituzionale riesaminasse la questione e capovolgesse il precedente orientamento:

«il principio che il marito possa violare impunemente l'obbligo della fedeltà coniugale, mentre la moglie debba essere punita ... rimonta ai tempi remoti nei quali la donna ... si trovava in stato di soggezione della potestà maritale. Da allora molto è mutato nella vita sociale: la donna ha acquisito pienezza di diritti ... fino a raggiungere piena parità con l'uomo ... mentre il trattamento differenziato in tema di adulterio è rimasto immutato ... Ritiene la Corte, alla stregua dell'attuale realtà sociale, che la discriminazione, lungi dall'essere utile, è di grave nocimento alla concordia e alla unità della famiglia. La legge non attribuendo rilevanza all'adulterio del marito e punendo invece quello della moglie, pone in stato di inferiorità quest'ultima, la quale viene lesa nella sua dignità, è costretta a sopportare l'infedeltà e l'ingiuria, e non ha alcuna tutela in sede penale»¹².

Esempio n. 2: per le stesse ragioni e nello stesso anno la Corte costituzionale dichiara costituzionalmente illegittima la norma dell'art. 151 c.c. che stabiliva la gravità dell'adulterio della moglie, che poteva sempre essere causa di separazione, e la minor gravità dell'infedeltà del marito, che poteva esserlo soltanto a certe condizioni. Nel 1968 la Corte spiegava infatti che

«il legislatore è libero, nel suo prudente apprezzamento politico, di stabilire se ed in quali casi l'infedeltà del coniuge possa dar luogo alla separazione personale, ma non può determinare discriminazioni tra il marito e la moglie»¹³.

¹¹ Corte cost., 23 novembre 1961, n. 64.

¹² Corte cost., 19 dicembre 1968, n. 126.

¹³ Corte cost., 19 dicembre 1968, n. 127.

Esempio n. 3: le donne hanno avuto accesso in magistratura soltanto nel 1965 grazie ad una legge di due anni prima¹⁴. Fino ad allora era rimasta vigente una legge del 1919 che escludeva le donne da tutti gli uffici pubblici che implicavano l'esercizio di diritti e potestà pubbliche¹⁵. E nel 1958 la Corte costituzionale aveva giustificato la diversa partecipazione numerica di uomini e donne alla composizione delle Corti d'Assise richiamando «nell'interesse dei pubblici servizi» le «differenti attitudini proprie degli appartenenti a ciascun sesso»¹⁶.

Esempio n. 4: eravamo già nel 1965 quando la Corte di Cassazione, interprete di quel periodo storico e culturale, non ammetteva il reato di maltrattamenti in famiglia dell'art. 572 c.p. se non nei termini di una sorta di riduzione in schiavitù della donna tramite una condotta vessatoria continua e ininterrotta¹⁷. Diversamente, il giudice operava una specie di 'autopsia giudiziaria del maltrattamento': la condotta violenta veniva così giudicata intermittente e scomposta in tanti piccoli reati quali l'ingiuria, le percosse, le minacce procedibili a querela della parte lesa. Querela che, guarda caso, spesso non c'era, o se c'era veniva, non si sa come, ritirata dalla donna. Sotto la spinta e sulla scia del diritto internazionale, oggi la giurisprudenza ha cambiato registro e riconosce il maltrattamento

«anche quando le sistematiche condotte violente e sopraffattrici ... sono intervallate da condotte prive di tali connotazioni o dallo svolgimento di attività familiari anche gratificanti per la parte lesa, poiché le ripetute manifestazioni di mancanza di rispetto ... e di aggressività conservano il loro connotato di disvalore in ragione del loro stabile prolungarsi del tempo»¹⁸.

Esempio n. 5: non è una cosa molto nota, ma prima del referendum sul divorzio del 1974, e soprattutto della riforma del diritto di famiglia n. 151/1975 l'orientamento maggioritario riteneva che non potesse configurarsi la violenza sessuale tra coniugi. In altre parole, fino alla metà degli anni Settanta l'uomo poteva pretendere rapporti sessuali con la moglie anche quando questa non fosse consenziente: una specie di diritto allo stupro. Va ricordato che il sesso intraconiugale senza consenso è rimasto non punibile ancora più a lungo nel Regno Unito

¹⁴ Legge 9 febbraio 1963, n. 66.

¹⁵ L. 17 luglio 1919, n. 1176.

¹⁶ Corte cost., 3 ottobre 1958, n. 56.

¹⁷ Cass. pen., 1 dicembre 1965, n. 1719.

¹⁸ Cass. pen., 19 marzo 2014, n. 15147.

procurando al paese nel 1995, la condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo¹⁹.

Esempio n. 6: soltanto la riforma del diritto di famiglia abolisce lo *ius corrigendi* del marito nei confronti della moglie che, nel quadro della potestà maritale, giustificava condotte oggi qualificate come abuso dei mezzi di correzione o maltrattamenti. Ma di fatto i maltrattamenti domestici, dei quali la donna era vittima predestinata, sono rimasti tollerati come 'fatto privato' fino agli anni Novanta quando, con la Conferenza mondiale sulle donne di Pechino nel 1995²⁰, la riqualificazione dei diritti delle donne come diritti umani ha introdotto il punto di vista di genere nell'approccio al problema della violenza contro le donne.

Esempio n. 7: è stata cancellata soltanto nel 1981 la rilevanza penale della causa d'onore di cui all'art. 587 c.p. in ragione della quale se l'uomo uccideva la moglie, la figlia, la sorella o il loro amante nel momento e «nell'atto» in cui ne scopriva «la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo e della famiglia» poteva al massimo essere condannato a sette anni di carcere a fronte dei 21 previsti per l'omicidio volontario²¹.

Esempio n. 8: solo nello stesso anno, il 1981, viene abrogato l'istituto del matrimonio riparatore, cioè celebrato per porre rimedio ad una situazione ritenuta disonorevole come una fuga d'amore e una gravidanza. La prima donna italiana a rifiutare il matrimonio riparatore era stata Franca Viola, nel 1966, diventando un simbolo della crescita civile del paese e di emancipazione femminile.

Esempio n. 9: solo nel 1996, dopo una lunga battaglia culturale e parlamentare, la violenza sessuale viene finalmente considerata un delitto contro la persona, mentre fino a quel momento era stata considerata un'offesa alla morale pubblica²².

Esempio n. 10: arriviamo ai giorni nostri e l'attuale contesto multiculturale e multireligioso presenta forme di discriminazione o aggressione delle donne che trovano origine nelle più diverse tradizioni culturali e religiose e fondamento giuridico in pratiche e diritti religiosi. Per fare solo alcuni esempi pensiamo alla poligamia, alle pratiche di mutilazione

¹⁹ CEDU, sentenza *SW e CR c. Regno Unito*, 22 novembre 1995.

²⁰ IV Conferenza delle Nazioni Unite sulle donne, 4-15 settembre 1995 (Pechino).

²¹ Legge 5 settembre 1981, n. 442.

²² Legge 15 febbraio 1996, n. 66.

genitale femminile, ai maltrattamenti domestici concessi al marito e ammessi come metodi di persuasione/correzione della donna disobbediente; a una molteplicità di condotte sessualmente orientate, ai matrimoni combinati e/o forzati (incluso il problema delle cosiddette spose-bambine), alle forme legali di sottomissione economica della donna, allo scioglimento del vincolo matrimoniale in contumacia della donna ecc. La ponderazione giuridica di condotte culturalmente/religiosamente motivate richiama principi e interessi costituzionalmente confliggenti: da un lato l'ordine pubblico, dall'altro la libertà religiosa; da una parte la non discriminazione o il diritto alla salute, dall'altra il consenso individuale. Tuttavia non devono esservi equivoci: motivazioni o diritti religiosi non possono legittimare condotte incompatibili con le regole dell'ordinamento italiano; ove accertate, possono avere una qualche rilevanza nella pratica giudiziaria solo ai fini della valutazione dell'intensità del dolo e ai fini dell'irrogazione della pena; e infine, anche secondo la Convenzione di Istanbul «la cultura, gli usi e costumi, la religione, le tradizioni o il cosiddetto 'onore' non possono essere adottati come scusa per giustificare tali atti»²³.

Esempi di questo tipo potrebbero continuare. Ma è più importante comprendere che questi esempi non sono stati soltanto la nostra cultura, ma sono stati le nostre leggi, cioè qualcosa di più: sono stati la nostra cultura istituzionale e, in definitiva, il nostro Stato. Quindi diciamoci la verità: se alla fine del secolo scorso c'era ancora chi riteneva lecito picchiare la propria moglie, forse le colpe non erano nemmeno tutte sue e forse non si sbagliava poi così tanto.

4. Il diritto. Le conquiste

Nel 2001, il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri disponeva un'indagine *ad hoc* con l'obiettivo di rilevare il fenomeno della violenza contro le donne in tutte le sue diverse forme. Nel 2018, la Commissione parlamentare di inchiesta sulla violenza di genere ha ammesso che la pubblicazione di quell'indagine ISTAT, nel 2006, fu «uno shock per il Paese». Si legge infatti nella Relazione finale della Commissione che «nessuno avrebbe mai pensato che milioni di donne avessero subito violenza fisica o sessuale». Per la

²³ Consiglio d'Europa, *Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, 1° maggio 2011 (Istanbul), artt. 12 comma 5 e 42 comma 1.

Commissione «la diffusione di quei dati» ha rappresentato un «punto di non ritorno»²⁴ per il paese. A livello sovranazionale, invece, il problema era ben chiaro da tempo.

Non a caso la svolta italiana nel contrasto alla violenza contro le donne viene anticipata, preparata e accompagnata dal diritto internazionale ed europeo. Come?

Già a partire dalla fine degli anni Novanta, quando il termine «vulnerabilità» entra a far parte del linguaggio delle fonti giuridiche la donna è riconosciuta come il genere vulnerabile nei crimini di genere: in altre parole donne «vulnerabili perché donne»²⁵. Ciò avviene «dapprima e in misura crescente nell'ambito del diritto internazionale e dell'Unione europea e poi, a ricaduta, nell'ordinamento nazionale»²⁶.

L'ordinamento italiano non esprime una definizione originale di violenza contro le donne, ma ha fatto propria quella dell'art. 3 della cosiddetta «Convenzione di Istanbul» del 1° maggio 2011²⁷: è violenza nei confronti delle donne

«la violazione dei diritti umani e la discriminazione comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata».

Con la stessa norma la Convenzione di Istanbul ha definito il genere come

«ruoli, comportamenti, attività o attributi. Socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini» e la violenza contro le donne basata sul genere come «qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale o che colpisce le donne in modo sproporzionato».

²⁴ Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, p. 27.

²⁵ P. Parolari, *Donne, migranti e musulmane. Prospettive intersezionali su discriminazione e vulnerabilità*, in I. Fanlo Cortés - D. Ferrari (edd), *I soggetti vulnerabili nei processi migratori. La protezione internazionale tra teoria e prassi*, Torino, Giappichelli, 2020, pp. 49-70, la citazione è qui p. 52.

²⁶ I. Fanlo Cortés - D. Ferrari, *Vulnerabilità e protezione internazionale. Introduzione*, in I. Fanlo Cortés - D. Ferrari (edd), *I soggetti vulnerabili nei processi migratori*, pp. 1-16, in particolare le pp. 7-8, qui p. 7. Cfr. anche F. Roia, *Crimini contro le donne*, pp. 113-116.

²⁷ Consiglio d'Europa, *Convenzione*, art. 3. La norma a propria volta aggiornava la prima definizione in assoluto di violenza contro le donne risalente al 1993 e alla Assemblea generale delle Nazioni Unite, *Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne*, 20 dicembre 1993, art. 1: «ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa avere probabilmente come risultato, un danno o un sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata» (art. 1). Ratificata con L. 77/2013.

È del marzo 2017 la sentenza «Talpis c. Italia» della Corte europea dei diritti dell'uomo che condanna le istituzioni italiane per «la compiacenza e l'indifferenza» di fronte ai reiterati atti di violenza domestica subiti dal marito e più volte denunciati invano dalla signora Elisaveta Talpis²⁸. È dell'aprile 2018 la proposta di risoluzione sulla parità di genere con cui il Parlamento europeo stigmatizza le immagini sessiste nei media che indeboliscono l'azione di contrasto alla violenza di genere combinandosi spesso con altri stereotipi a carattere discriminatorio.

Va detto tuttavia che, pur con i suoi contenuti compromissori, anche il testo costituzionale italiano tutela la parità tra i sessi ad ampio raggio, ponendo il contrasto alle discriminazioni di genere come un obiettivo di fondamentale rilievo costituzionale in tutti gli ambiti della vita: nei rapporti tra cittadino e Repubblica, nella famiglia, nei luoghi di lavoro, nei pubblici uffici e nelle istituzioni politiche. Va ricordato che dobbiamo ad Angela Merlin l'introduzione, al primo comma dell'articolo 3 Cost., dell'inciso «senza distinzioni di sesso» standard costituzionale del paradigma antidiscriminatorio.

Sulla scia e sotto la spinta dell'ordinamento sovranazionale le conquiste della legislazione nazionale nel contrasto alle violenze contro le donne sono state significative e tutte sviluppate sul presupposto della matrice discriminatoria di tali violenze. Presentiamo le tre più recenti e innovative.

Nel 2009, il diritto penale finalmente punisce lo *stalking*²⁹. L'art. 612 *bis* c.p., collocato tra i «delitti contro la libertà morale», sanziona con la reclusione da 6 mesi a cinque anni gli atti persecutori reiterati con cui si

«minaccia o molesta taluno, in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita».

Quattro anni più tardi, nel 2013, il nostro Parlamento approva la legge sul cosiddetto femminicidio con l'obiettivo di fronteggiare il fenomeno della violenza domestica³⁰. Anzitutto la legge su femminicidio offre riconoscimento giuridico alla nozione di «violenza domestica» come

²⁸ Corte EDU, «Talpis c. Italy», 2 marzo 2017 (ricorso n. 41237/14).

²⁹ Legge 23 aprile 2009, n. 38 «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica in contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori».

³⁰ Legge 15 ottobre 2013, n. 119.

«uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare, o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima».

Oltre a ciò, la legge sul femminicidio interviene con una serie di disposizioni di senso più ampio contro la violenza di genere e con l'obiettivo specifico, però, di interrompere il corso di condotte ed eventi che in molti casi annunciano l'uccisione di una donna. Nel loro complesso, si tratta dell'inasprimento delle pene per i reati che hanno come vittime predestinate le donne e della previsione di aggravanti specifiche nelle ipotesi in cui il reato colpisca una donna. Per fare solo alcuni esempi, la legge sul femminicidio introduce un'aggravante quando lo *stalking* è rivolto contro una donna in stato di gravidanza; punisce più duramente la violenza sessuale contro la donna incinta e contro la *partner* o *ex partner*; dispone l'arresto obbligatorio in flagranza o quasi flagranza di reato per i delitti di *stalking* e maltrattamenti; l'allontanamento urgente dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla persona offesa di chi si è stato colto in flagranza di reati come l'abuso dei mezzi di correzione, la minaccia grave, lo *stalking*, delitti di violenza e concernenti la prostituzione e la pornografia in danno di minori; ammette la possibilità che l'allontanato sia controllato con braccialetto o altri strumenti elettronici; prevede, prima e in luogo della querela, l'ammonizione del questore, cioè la possibilità che lo *stalker* o l'autore di atti di violenza domestica sia convocato dal questore e gli venga intimato di desistere dal comportamento illecito su richiesta della vittima o segnalazione alle forze dell'ordine; estende alle vittime dei reati di *stalking* maltrattamenti in famiglia e mutilazioni genitali femminili l'ammissione al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito.

Va infine senz'altro citato il cosiddetto «Codice rosso», cioè le procedure d'urgenza adottate con L. 69 del 2019. La legge sul Codice rosso sancisce il carattere prioritario dei reati di violenza domestica, *stalking*, abusi e maltrattamenti domestici. Il Codice rosso in pratica comporta, ad esempio, che alla notizia di queste fattispecie di reato sia data precedenza e per il PM l'obbligo di sentire la persona offesa entro tre giorni così poter disporre immediatamente le misure cautelari ritenute necessarie. Non solo: tutte le forze dell'ordine, polizia di Stato, carabinieri e polizia penitenziaria, sono tenute a frequentare corsi specifici di formazione sulle violenze di genere. Infine: il Codice rosso sanziona il *revenge porn*, ovvero la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espli-

citi³¹ e chi deforma o sfregia in modo permanente l'aspetto altrui con lesioni al viso³²; vieta la costrizione o l'induzione al matrimonio anche quando questa pratica fosse ritenuta lecita, incoraggiata o imposta da ordinamenti religiosi³³.

Così, negli ultimi anni, la presa d'atto e di coscienza delle cause, delle dimensioni e delle conseguenze della violenza di genere contro le donne unitamente alle sollecitazioni del diritto sovranazionale, sembrano aver determinato una significativa svolta nell'approccio culturale, oltre che giuridico/giudiziario, alla violenza di genere. I traguardi raggiunti nel contrasto alle violenze di genere e quelli ancora da raggiungere devono essere protetti tanto da dissimulazioni quanto da radicalismi, tanto da revisionismi quanto da paternalismi. Faccio due esempi. Radicalizzare ha portato alcuni a contestare la categoria stessa di vulnerabilità che implicherebbe sia la predestinazione femminile a subire violenza, sia, per contrapposizione, l'invulnerabilità maschile. In realtà si è visto come l'elaborazione giuridica della categoria dei soggetti vulnerabili sia alla base di tutte o quasi tutte le acquisizioni giuridiche nella prevenzione/repressione delle violenze di genere dagli anni Novanta ad oggi. Dissimulare, invece, porta altri a negare la matrice culturale delle violenze di genere a partire dal carattere transculturale e transreligioso del fenomeno e così a minimizzare o disinnescare le politiche culturali contro gli stereotipi di genere. Si tratta, in realtà, di tesi infondate per almeno due ordini di ragioni. Anzitutto il carattere transculturale e transreligioso della violenza di genere non nega la matrice culturale del fenomeno ma ne dimostra semmai l'ancestralità e la trasversalità. In secondo luogo, occorre ammettere che i pregiudizi culturali alla base della violenza di genere – sia pure senza escludere concause di altra natura – sono probabilmente gli unici, oggi, chiaramente identificabili e contrastabili con qualche efficacia sul piano politico, culturale e giuridico.

5. «Un passo davanti»

«Un passo indietro». Se parliamo di crimini contro le donne, non c'è luogo del delitto che non rechi traccia dello stereotipo di genere che assegna alla donna una stessa posizione ovunque: in famiglia, un passo

³¹ Art. 612 *ter* c.p.

³² Art. 583 *quinques* c.p.

³³ Art. 558 *bis* c.p.

indietro al coniuge; nei luoghi di lavoro, un passo indietro ai colleghi; in società, un passo indietro in quanto tale. Per contrasto simbolico allo stereotipo della subalternità femminile, il titolo scelto per questa Prolusione è «Un passo davanti».

Il senso di questa scelta certamente non è capovolgere uno stereotipo di genere in un altro stereotipo di genere. O abbandonare una discriminazione per sostituirla con un'altra discriminazione. Di fronte al fenomeno della violenza di genere è stata spesso invocata, non a torto, una svolta culturale: e si è visto con quali premesse questa svolta sia stata avviata anche nel diritto e a quali significative conquiste lo abbia condotto. Certamente l'evoluzione giuridica ha contribuito a fare in modo che oggi anche per donne sia possibile stare «un passo davanti» divenendo così parte integrante – e parte rilevante – di una svolta culturale. Ma l'evoluzione giuridica non sarà sufficiente a compiere la svolta. La svolta potrà dirsi compiuta soltanto quando una donna potrà stare «un passo davanti» senza affrontare complessi o subire pregiudizi. Cioè solo quando, senza complessi e pregiudizi, un uomo saprà apprezzare e amare una donna «un passo davanti» a lui perché più capace o semplicemente perché libera di scegliere il proprio posto nel mondo.

Infine qualche dedica. A una mia illustre concittadina urbinata, l'on. Lucia Annibaldi, divenuta suo malgrado simbolo della violenza di genere e ora impegnata in ruoli istituzionali a difesa delle donne³⁴.

A Giuseppina, a Luminita, a Filomena, a Teresa, a Valentina, a Miriana, a Federica, a Giovanna, a tutte le donne della terra di Capitanata e a ogni altra donna vittima di violenza di qualsiasi altra terra.

³⁴ L'on. avv. Lucia Annibaldi è stata prima firmataria della più recente mozione approvata dalla Camera dei Deputati sulla violenza di genere nell'attuale legislatura (Mozione 1.00249, presentata il 2 ottobre 2019, approvata il 12 novembre 2019).